



Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

MANIFESTO GENERALE DEGLI STUDI A.A. 2010-2011

Art.27 Esami di profitto

1. L'esame accerta il raggiungimento degli obiettivi dell'attività formativa dei singoli insegnamenti definiti nel Manifesto annuale di Facoltà.
2. Gli studenti possono sostenere, di norma, solo ed esclusivamente esami di profitto previsti nel Manifesto del corso di studi a cui sono iscritti. **In nessun caso, gli studenti possono risostenere, neppure come "esame a scelta dello studente", un esame già sostenuto e superato, anche in caso di variazione del programma.**
3. Gli studenti possono iscriversi ad un esame di profitto al termine del ciclo di lezioni previsto per quell'insegnamento e in base al calendario degli appelli previsto dalla facoltà.
4. L'iscrizione agli esami di profitto avviene, di norma, attraverso il sistema informativo Infostud. Il giorno della prova lo studente deve obbligatoriamente presentare la ricevuta di prenotazione all'esame stampata da Infostud, che verrà firmata dal docente al momento della verbalizzazione e riconsegnata allo studente. Lo studente potrà controllare su Infostud l'avvenuta registrazione dell'esame e la successiva convalida da parte della segreteria. Dopo la data prevista per la chiusura dell'appello non è più possibile stampare le ricevute di prenotazione all'esame da Infostud: lo studente potrà stamparla dal suo indirizzo di posta istituzionale se, al momento della prenotazione, ha fatto richiesta di ricevere una copia della ricevuta sulla casella di posta. Se il docente ammette all'esame uno studente che non è in possesso della ricevuta di prenotazione, allo studente non sarà rilasciato alcun documento, ma l'esame sarà comunque registrato e lo studente potrà verificare l'avvenuta verbalizzazione attraverso il sistema Infostud.
5. I Manifesti dei singoli corsi di studio stabiliscono (entro il limite massimo previsto dai DD.MM. delle classi) il numero e la tipologia di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti l'acquisizione dei crediti assegnati. Le prove di verifica possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni secondo modalità definite dal Consiglio competente. Tutte le prove mirano all'accertamento delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del percorso formativo.
6. La prova orale è pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, le Facoltà assicurano adeguate forme di pubblicità.
7. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale.
8. I crediti formativi associati all'insegnamento sono in ogni caso acquisiti con il superamento della verifica.
9. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa può essere annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale.
10. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.
11. La composizione delle Commissioni di esame è disciplinata dall'art.24 del Regolamento didattico di ateneo emanato con D.R. 000547 ai sensi del DM 270/04.